

R.G. 384/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Vincenzo Domenico Scibetta	Presidente
dott. Luca Fuzio	Giudice relatore
dott. Luca Verzeni	Giudice

nel procedimento n. 375/2025, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

MAFFEIS CHIARA (C.F. MFFCHR85D66B393S), nata il 26/04/1985 a Calcinate (BG), residente in Urgnano (BG), Via XXV Aprile n. 121

rappresentata e difesa dall'avv. Milena Guarneri del Foro di Bergamo ed elettiivamente domiciliata presso il suo studio sito a Bergamo in via Partigiani n. 8

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso depositato in data 14.10.2025 dalla sig. MAFFEIS CHIARA (C.F. MFFCHR85D66B393S), nata il [REDACTED] a [REDACTED], residente in [REDACTED], Via [REDACTED] n. [REDACTED] per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27 co. 2 CCII, atteso che la ricorrente è residente nel Comune di Urgnano e che, quindi, il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitrice ex art. 65 co. 1 CCII, in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente, atteso che la stessa non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di



un'esposizione debitaria di € [REDACTED] derivante da crediti vantati nei suoi confronti da diverse società finanziarie (alle quali la ricorrente, affetta da ludopatia certificata, si è rivolta per sopperire alle perdite di denaro nel gioco);

evidenziato che, a corredo della domanda, è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

considerato che la debitrice non è titolare di beni immobili né di beni mobili registrati;

rilevato che la sig. MAFFEIS percepisce un'entrata mensile media pari a circa € [REDACTED] (oltre a provvigioni, per un ammontare complessivo di euro [REDACTED] mensili), come lavoratrice dipendente a tempo indeterminato presso CFG SERRAMENTI S.r.l., emergente dalle dichiarazioni contabili in atti;

rilevato che la sig. MAFFEIS elenca spese necessarie per il proprio sostentamento per un importo mensile di € [REDACTED] mensili, vivendo la ricorrente in un'abitazione messa a disposizione dai genitori, ai quali versa un contributo mensile per partecipazione alle spese familiari;

ritenuto che detto importo vada rideterminato con esclusione delle spese voluttuarie indicate per attività sportive e per "altro – Sigarette", imponendo l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio un sacrificio in capo al debitore che consenta il migliore soddisfacimento possibile dei creditori, di tal che l'importo delle spese mensili va ridotto ad euro [REDACTED]

ritenuto che la sig. MAFFEIS ha dichiarato di voler mettere a disposizione dei creditori l'importo mensile di euro [REDACTED] ma che considerando la retribuzione complessivamente percepita detto importo può essere elevato ad euro [REDACTED]

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Leonardo Poppi, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economico, finanziaria e patrimoniale del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, si ritiene opportuno confermare come liquidatore il gestore della crisi, che ha redatto la relazione e che già conosce la situazione del ricorrente, dott. Roberto Emo;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,



dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della signora **MAFFEIS CHIARA** (C.F. MFFCHR85D66B393S), nata il **26/04/1985** a **Calenzano** (BO) residente in **Grignano (BO) VIA XXV APRILE 6 421**

nomina giudice delegato il dott. Luca Fuzio;

nomina liquidatore il dott. Leonardo Poppi;

ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € **████████** mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, pari ad € **████████** mensili (da modularsi in relazione al reddito in concreto percepito), oltre ad ogni ulteriore entrata che a qualsiasi titolo dovesse sopravvenire durante la pendenza della procedura, e questo per la durata di 3 anni (36 mensilità complessive);

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della signora MAFFEIS CHIARA;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, depositando una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, precisando che I) nel rapporto, il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII, II) il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Bergamo, nonché sul pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione;

manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 5 novembre 2025

Il Giudice estensore

dott. Luca Fuzio

Il Presidente

dott. Vincenzo Domenico Scibetta

